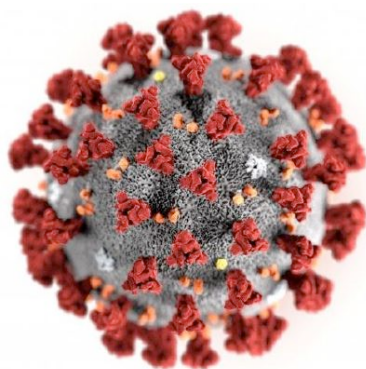


LA NUOVA SERENACOC. COOP. SOCIALE



Relazione di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici per emergenza da Covid-19

(TITOLO X art. n.271 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106)

Il presente documento costituisce un allegato al DVR

Data: 20/03/2020 Rev: 00	NOMINATIVO	FIRMA
Presidente	PIETRO CIOLI	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	GIUNTA MARIA	
Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)	DOTT. CARLO PENNETTA	
Medico competente	DOTT.SSA ELISA PIAZZOLI	

- Il presente documento costituisce la prima edizione.
- ☐ Il presente documento costituisce l'aggiornamento delle precedenti versioni datate:

Sommario

PREMESSA 3

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA 4

2. MANSIONI 4

3. VALUTAZIONE 5

4. ALLEGATO I - PROCEDURE 17

5. ALLEGATO II - DPI..... 21

6. ALLEGATO III – VERBALE CONSEGNA DPI 23

7. ALLEGATO IV - SEGNALETICA DI SICUREZZA 24

8. ALLEGATO V – INFORMATIVA DA AFFIGGERE 25

9. ALLEGATO VI – GESTIONE DI CASI SOSPETTI 26

PREMESSA**SIGNIFICATO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

La presente relazione è il risultato di un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire:

- Cosa può provocare lesioni o danni;
- Se è possibile eliminare i pericoli;
- Quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi che non è possibile eliminare.

Sulla base delle disposizioni contenute nelle norme dei vari titoli del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro di quest'impresa ha proceduto allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi e quindi alla compilazione del documento finale secondo le modalità contenute nell'articolo 29 del citato decreto.

La stesura del presente documento è utilizzata come base per:

a)	Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
b)	Monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie.
c)	Fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata.
d)	Provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi.

Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni:

a)	Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'attività lavorativa e i criteri adottati per la valutazione e stima dei rischi stessi.
b)	Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione.
c)	Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
d)	L'indicazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.
e)	Indicazione dei nominativi dei soggetti interni ed esterni che hanno partecipato al processo di valutazione: responsabile del servizio di prevenzione, addetti al servizio, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
f)	Indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo.
g)	Documentazione di supporto.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Ragione sociale	LA NUOVA SERENA COC. COOP. SOCIALE
Presidente	Pietro Cioli
Indirizzo Sede Operativa	VIA FILIBERTO PATRIZI, 3 - 01025 GROTTI DI CASTRO (VT)
P,Iva	02183340567

2. MANSIONI

Nota: l'elenco dei lavoratori è contenuto all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi

ADDETTA PREPARAZIONE ALIMENTI

OSA

OSS

ADDETTA ALLE PULIZIE

3. VALUTAZIONE

Descrizione del rischio biologico

In alcuni settori lavorativi, la presenza di agenti biologici, cioè di microrganismi capaci di penetrare nell'organismo umano e produrre infezioni, è costante e ben conosciuta, come ad esempio nelle attività sanitarie. In altri settori, come nelle attività metalmeccaniche tradizionali, la presenza di agenti biologici è sicuramente meno consueta, ma non del tutto trascurabile. Si parla, in questo caso, di un rischio di esposizione potenziale ad agenti biologici (Titolo X del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.). Con il termine "agente biologico" si indica un'ampia serie di organismi viventi come: batteri, virus, funghi o miceti, parassiti. Solo alcuni di questi sono dannosi per l'uomo, e quelli che risultano patogeni, cioè capaci di produrre infezioni, hanno gradi di aggressività molto diversi. Per questo, la normativa classifica gli agenti biologici in quattro gruppi, in base alla loro capacità di provocare malattie nei soggetti umani. La classificazione è in ordine crescente, in relazione alla gravità della patologia indotta sull'organismo umano e alla disponibilità di misure di profilassi (Allegato XLVI del Decreto Legislativo 81/2008, e s.m.i.).

I microrganismi si trasmettono all'uomo dall'ambiente esterno, da altri uomini o animali, con modalità abbastanza tipiche. I microrganismi che crescono e si sviluppano sulla pelle si trasmettono per contatto cutaneo e qui provocano infezioni da: funghi (micosi), virus (herpes, verruche), batteri (follicoliti, piodermiti), parassiti (scabbia, zecche, pidocchi). I microrganismi che vengono eliminati con le feci di soggetti infetti, possono essere trasmessi per ingestione attraverso alimenti o acqua contaminata, come nel caso della salmonellosi, del colera e dell'epatite A. Gran parte delle infezioni è trasmessa per via aerea, cioè inalando microrganismi dispersi nell'aria, emessi con starnuti, tosse, aria espirata da soggetti infetti. Con questa modalità si trasmettono, ad esempio, il raffreddore, l'influenza, la polmonite, la tubercolosi. Infine, alcune malattie sono trasmesse attraverso il sangue, con punture o ferite accidentali con oggetti infetti, schizzi o imbrattamenti delle mucose e della pelle lesionata (screpolata, ferita) con sangue infetto. Con questa modalità, si trasmettono l'epatite B e C e il virus dell'AIDS.

IL RISCHIO – COVID-19

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

L'indagine, condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, prevede l'acquisizione delle informazioni necessarie direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Check List D. LGS 81/08 – Titolo X

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale. In prima battuta tutte le attività che espongono all'interazione con persone modificano il livello di rischio, ancorché i contatti avvengano in ambienti di lavoro. Si applicano quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

Segue check list su applicazione titolo X D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:		
Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 271 c 1	a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	Valutazione successiva
Art. 271 c 1	b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedi descrizione del rischio
Art. 271 c 1	c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
Art. 271 c 1	d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Valutazione approfondita del DL
Art. 271 c 1	e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Verificare costantemente gli aggiornamenti emanati
Art. 271 c 1	f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno
Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:		
Art. 271 c 5	Integrare il DVR con: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione. Il grado di esposizione al rischio legato alla normale attività lavorativa che non comporti particolari condizioni di aggregazione o spostamenti, è pari a quello della popolazione generale.
Art. 271 c 5	b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro solitario

Relazione di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 271 c 5	c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Firme del DVR
Art. 271 c 5	d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedi paragrafi successivi
Art. 271 c 5	e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile
In particolare, il datore di lavoro:		
Art. 272 c 2	Il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile
Art. 272 c 2	b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Rif applicazione misure specifiche
Art. 272 c 2	c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Vedi paragrafi successivi
Art. 272 c 2	d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedi paragrafi successivi
Art. 272 c 2	e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile
Art. 272 c 2	f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
Art. 272 c 2	g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
Art. 272 c 2	h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Vedi "Gestione Casi Sospetti"
Art. 272 c 2	i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
Art. 272 c 2	l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Già applicato nel regolare svolgimento dell'attività
Art. 272 c 2	m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile
In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:		
Art. 273 c 1	a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Vedi misure igieniche relative al rischio COVID-19 riportate nei capitoli successivi
Art. 273 c 1	b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile per l'uso non deliberato
Art. 273 c 1	c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedi paragrafi successivi

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 273 c 1	d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile per l'uso non deliberato
<i>Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</i>		
Art. 278 c 1	<i>1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</i> a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di informativa su COVID-19
Art. 278 c 1	b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di informativa su COVID-19
Art. 278 c 1	c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di informativa su COVID-19
Art. 278 c 1	d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Fornitura di informativa su COVID-19
Art. 278 c 1	e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
Art. 278 c 1	f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile
<i>Registro degli esposti e degli eventi accidentali:</i>		
Art. 280	Istituzione del registro degli esposti	Non applicabile

Criterio di calcolo

METODO DI CALCOLO

Per ciascun agente vengono specificate delle caratteristiche fisiche e di utilizzo. Al termine viene calcolato un indice di rischio relativo all'utilizzo di tale agente biologico. Le informazioni richieste sono le seguenti:

Tipo	Significato		Coefficiente di rischio
Gruppo appartenenza	Gruppo 1	Scarsa pericolosità per il lavoratore	AG = 1
	Gruppo 2*	Possono causare malattie nell'uomo ma con scarsa pericolosità di propagazione nella comunità	AG = 2
	Gruppo 3	Possono causare gravi malattie nel lavoratore ed elevata probabilità di propagarsi nella comunità	AG = 3
	Gruppo 4	Possono provocare serie malattie nell'uomo e propagarsi con elevata probabilità nella comunità	AG = 4
Capacità riproduttiva	Scarsa	Capaci di riprodursi e sopravvivere a condizioni di temperatura molto severe (inferiori a -10°C o superiori a 50°C)	CR = 1
	Media	Capaci di riprodursi e sopravvivere a condizioni di temperatura particolarmente severe (comprese tra -10°C e 0°C, oppure comprese tra 35°C e 50°C)	CR = 2
	Alta	Capaci di riprodursi e sopravvivere a condizioni di temperatura facilmente raggiungibile (comprese tra 0°C e 35°C)	CR = 3

***Nota:** Gruppo di appartenenza Covid-19: 2B

Indice trasmissibilità	Nulla	Probabilità di trasmissibilità nulla nell'ambiente di lavoro oggetto della valutazione	PT = 1
	Scarsa	Probabilità di trasmissibilità scarsa nell'ambiente di lavoro poiché l'agente biologico si trasmette per via sessuale o per via perinatale	PT = 2
	Elevata	Probabilità di trasmissibilità elevata nell'ambiente di lavoro oggetto della valutazione poiché l'agente biologico è trasmissibile per via cutanea, oro-fecale, aerosol e sangue	PT = 3
Livello contenimento	Completo	L'agente biologico è presente o è manipolato in un ambiente di lavoro completamente chiuso; l'ambiente di lavoro è giornalmente sterilizzato; vi sono filtri d'aria in ingresso e uscita dell'ambiente di lavoro. Il lavoratore esposto è stato sottoposto al vaccino specifico che lo rende immune all'agente	C = 1
	Parziale	Nell'area a rischio il lavoratore è a conoscenza della presenza dell'agente, utilizza i DPI specifici, i dispositivi di protezione collettiva quali cappe biologiche a flusso lamellare, e adotta particolari procedure e cautele come divieto di mangiare, fumare, bere, lavare le mani e disinfettare gli ambienti	C = 2
	Inesistente	Non è possibile individuare la presenza dell'agente biologico per cui non è possibile adottare provvedimenti o precauzioni specifici. Non esiste il vaccino specifico e non sono utilizzati DPI e dispositivi di protezione collettiva nell'area a rischio	C = 3

Il calcolo del "Livello Patogenicità" IP viene effettuato partendo dal valore della capacità riproduttiva, come si evince nella tabella seguente:

Capacità Riproduttiva (CR)	Significato	Coefficiente
1	Il livello di patogenicità è basso, dato che l'agente in oggetto si sviluppa e sopravvive a temperature molto severe	IP = 1
2	Il livello di patogenicità è medio, dato che l'agente in oggetto si sviluppa e sopravvive a temperature severe	IP = 2
3	Il livello di patogenicità è elevato, dato che l'agente in oggetto si sviluppa e sopravvive a temperature normalmente raggiungibili negli ambienti di lavoro	IP = 3

Il calcolo del coefficiente "Indice Infettività" IF viene effettuato utilizzando la seguente tabella, partendo dal valore del livello di patogenicità (IP) e dal valore dell'indice di trasmissibilità (PT):

Coefficiente PT	Coefficiente IP		
	IP = 1	IP = 2	IP = 3
PT = 1	1	2	3
PT = 2	2	4	6
PT = 3	3	6	9

Partendo dal valore della matrice precedente, il coefficiente IF assume i seguenti valori:

Valore matrice	Valore IF
1 oppure 2	1
3 oppure 4	2
6 oppure 9	3

Il calcolo del coefficiente "Livello Neutralizzabilità" LN viene effettuato utilizzando la seguente tabella, partendo dal valore dell'indice di infettività (IF) e dal valore del livello di contenimento (C):

Coefficiente C	Coefficiente IF		
	IF = 1	IF = 2	IF = 3
C = 1	1	2	3
C = 2	2	4	6
C = 3	3	6	9

Partendo dal valore della matrice precedente, il coefficiente LN assume i seguenti valori:

Valore matrice	Valore LN
1 oppure 2	1
3 oppure 4	2
6 oppure 9	3

Il calcolo dell'indice di rischio biologico viene effettuato utilizzando la seguente tabella, partendo dal gruppo di appartenenza dell'agente biologico (AG) e dal valore del livello di neutralizzabilità (LN)

Coefficiente LN	Coefficiente AG		
	AG = 2	AG = 3	AG = 4
LN = 1	1	2	3
LN = 2	2	4	6
LN = 3	3	6	9

Per agenti biologici con gruppo di appartenenza AG pari a 1, il livello di rischio viene considerato sempre basso, sia per il lavoratore che per la comunità.

Partendo dall'indice appena calcolato, il rischio risultante si potrà evincere dalla tabella seguente.

Indice di rischio	Livello di rischio	Significato
valori compresi tra 1 e 2	BASSO	la valutazione viene terminata
valori compresi tra 3 e 4	ACCETTABILE	per mantenere il livello del rischio entro i livelli di accettabilità verificare l'attuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
valori compresi tra 6 e 9	ELEVATO	sono necessarie misure urgenti per contenere il livello di rischio entro i limiti di accettabilità. Ripetere la valutazione dopo l'attuazione delle misure tecniche e organizzative

Biologico – Covid-19

Descrizione	E' stata effettuata una specifica valutazione di tutti i rischi per la salute associati all'esposizione potenziale per inalazione e contatto all' agente biologico esaminato in conformità alle disposizioni normative contenute nel Titolo X e allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, tenendo conto della classificazione degli agenti biologici pericolosi secondo l'allegato XLVI, delle malattie che possono essere trasmesse, del sinergismo con altri agenti biologici e infine da eventuali indicazioni rese note dalle autorità sanitarie competenti (ASL, Regioni e Ministero della Salute). I criteri di valutazione del rischio biologico considerano il grado di pericolosità degli agenti patogeni e la loro classificazione in base al gruppo di appartenenza. Per la gravità è stata assunta l'ipotesi più cautelativa nei confronti degli operatori. Nell'esposizione potenziale si può evidenziare la presenza di agenti biologici, anche in concentrazioni elevate, ma come evento involontario e indesiderato. Un elenco -non esaustivo- di attività in cui può vi può essere esposizione potenziale ad agenti biologici pericolosi è in parte riportato nell'allegato XLIV. Nel presente capitolo parte integrante del Documento di valutazione dei rischi sono riportati in conformità alle disposizioni dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/08 smi: - le fasi di lavoro che comportano il rischio di esposizione: tutte; - il numero e gruppo dei lavoratori esposti. tutti; - le misure di prevenzione e protezione pertinenti e le procedure di lavoro già attuate e il programma di quelle ritenute opportune per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione del rischio sarà revisionata in occasione di modifiche significative delle attività lavorative o di evoluzioni normative.
Gruppo omogeneo dei lavoratori esposti	• ADDETTA PREPARAZIONE ALIMENTI • OSA • OSS • ADDETTA ALLE PULIZIE

Agente biologico	Coronaviridae Filoviridae: 2019-nCov
Gruppo di appartenenza (AG)	Gruppo 2
Capacità riproduttiva (CR)	Alta
Indice trasmissibilità (PT)	Elevata
Livello contenimento (C)	Parziale
Livello patogenicità (IP)	Alto
Livello neutralizzabilità (LN)	Nulla
Indice infettività (IF)	Alto
Informazioni	Allegato XLVI Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente ALLEGATO devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possano provocare malattie nell'uomo.

AG	CR	PT	C	IP	LN
2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
Indice di rischio				3,00	
Rischio risultante				ACCETTABILE	

RISCHIO COMPLESSIVO	ACCETTABILE
----------------------------	--------------------

Informazione e formazione generale	
Informazione specifica per esposizione ad agenti biologici art 36 e 278 Titolo X D.Lgs. 81/08	
Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011	
Informazione specifica per sui dispositivi di protezione individuale art 36 e 77 Titolo III D.Lgs. 81/08	
Informazione specifica sul significato della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art 36 e 164 D.Lgs. 81/08	
Soggetti Responsabili	Datore di lavoro

Formazione specifica	
Formazione specifica per esposizione ad agenti biologici art 37 e 278 Titolo X D.Lgs. 81/08	
Formazione specifica art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011	
Soggetti Responsabili	Datore di lavoro

Procedure ed istruzioni operative
Per la prevenzione dal rischio di contaminazione, la procedura di sicurezza prevede: - Divieti di consumare cibi e bevande nelle zone a rischio; - Distribuzione e utilizzo di DPI per la protezione delle vie respiratorie, mucose e delle mani atti a proteggere il personale da esposizioni accidentali; - Vigilanza sul corretto utilizzo dei DPI distribuiti da parte del personale; - I D.P.I. devono essere controllati, disinfettati e puliti (dopo ogni utilizzazione), se necessario sostituire o riparare quelli difettosi (prima della successiva utilizzazione); - Utilizzo di contenitori adeguati ed identificabili per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti contaminati in condizione di sicurezza; - Misure igieniche atte ad evitare la propagazione degli agenti all'esterno degli ambienti di lavoro (Lavaggio corrente delle mani, utilizzo di indumenti di lavoro specifici); - Pulizia, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature di lavoro; - Disponibilità di servizi igienici adeguati; - Disponibilità di armadi a doppio scomparto per la separazione degli abiti da lavoro da quelli civili; - Divieto di accesso dei non addetti ai lavori nelle zone a rischio.

Presenza di servizi sanitari adeguati e di armadietti a doppio scomparto per riporre separatamente gli abiti civili dagli indumenti di lavoro e protettivi.	
Soggetti Responsabili	Datore di lavoro

Sorveglianza sanitaria	
Vengono inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori con mansioni che prevedono l'esposizione per contatto o inalazione ad agenti biologici classificati pericolosi per la salute, con particolare attenzione ai lavoratori neo assunti, ai lavoratori a cui viene cambiata la mansione e ai lavoratori suscettibili. A tal fine il Medico ha definito uno specifico protocollo sanitario comprendente visite mediche ed accertamenti sanitari integrativi. Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono riportati nella cartella sanitaria e di rischio custodita nel rispetto della privacy. Qualora sia necessario, sulla base degli esiti della sorveglianza sanitaria e su parere del medico competente, sono adottate misure specifiche per i singoli lavoratori che possono comprendere la vaccinazione e l'allontanamento temporaneo del lavoratore. Il Medico competente ha informato i lavoratori sull'importanza dell'immunizzazione e degli inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione preventiva.	
Soggetti Responsabili	Datore di lavoro Medico competente

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori	
Guanti per rischio chimico e microbiologico EN374	
Indumento da lavoro	
Occhiali a mascherina EN166 – Visiere protettive EN166	
Facciale filtrante FFP2 - FFP3 con valvola; MASCHERINA CHIRURGICA EN14683	
Soggetti Responsabili	Datore di lavoro

DPC	
Per la prevenzione dal rischio di esposizione: - Separazione e organizzazione delle zone di lavoro per rispetto della distanza di sicurezza; - Regolazione dei flussi di ingresso e uscita;	
Soggetti Responsabili	Datore di lavoro

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Misure di prevenzione e protezione in relazione al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro emanato il giorno 14 marzo 2020 sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.	
Soggetti Responsabili	Datore di lavoro

L'analisi delle misure adottate ha permesso di determinare il **Livello di contenimento** adottato nella presente valutazione per la valutazione del rischio.

A = ATTUATE

NA = NON ATTUATE

NN = NON NECESSARIE

PROTOCOLLO AZIENDALE: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
Descrizione	A	NA	NN
1-Informazione al personale: circolare interna o affissione di apposita regolamentazione aziendale	X		
2-Modalità di ingresso in azienda: verifica della temperatura e accertamento della provenienza	X		
3A-Modalità di accesso per fornitori esterni: specifiche procedure di ingresso, transito ed uscita	X		
3B-Modalità di accesso per fornitori esterni: servizi igienici dedicati a fornitori esterni	X		
3C-Modalità di accesso per fornitori esterni: riduzione degli ingressi di personale esterno (pulizie, manutenzioni,...)	X		
3D-Modalità di accesso per fornitori esterni: servizio di trasporto organizzato dell'azienda			X
4-Pulizia e sanificazione in azienda: pulizia e sanificazione giornaliera	X		
5-Precauzioni igieniche personali: informativa al personale e detergenti a disposizione	X		
6-Dispositivi di Protezione Individuali: DPI adeguati a disposizione dei lavoratori per lavori a distanza interpersonale inferiore ad un metro	X		
7-Gestione spazi comuni: individuazione del metro di distanza dalla reception e riduzione dei posti in sala di aspetto	X		
8-Organizzazione aziendale: turnazione, trasferte, smart work, rimodulazione dei livelli produttivi			X
9-Gestione entrata/uscita dipendenti: orari scaglionati e porte di accesso/uscita dedicata		X	
10A-Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione: sospensione delle riunioni in presenza	X		
10B-Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione: collegamenti a distanza in caso di necessità e urgenza,	X		
11-Gestione di una persona sintomatica in azienda: procedure interne per la gestione ed adeguati DPI	X		
12-Sorveglianza Sanitaria: collaborazione attiva con il Medico Competente incaricato per la gestione dell'emergenza e la prosecuzione dell'attività di sorveglianza sanitaria.	X		
13-Aggiornamento del protocollo di regolamentazione: presenza di un Comitato interno per l'applicazione e la verifica del protocollo con partecipazione del RLS	X		
Livello di contenimento determinato	Parziale		

Esito della valutazione del rischio

VALORE R	RISCHIO	MANSIONE\REPARTO	DESCRIZIONE
Compreso tra 1 e 2	Basso	Non esistono gruppi di lavoratori o reparti esposti a questa fascia di rischio in questo documento	la valutazione viene terminata
Compreso tra 3 e 4	Accettabile	• ADDETTA PREPARAZIONE ALIMENTI • OSA • OSS • ADDETTA ALLE PULIZIE	per mantenere il livello del rischio entro i livelli di accettabilità verificare l'attuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
Compreso tra 6 e 9	Alto	Non esistono gruppi di lavoratori o reparti esposti a questa fascia di rischio in questo documento	sono necessarie misure urgenti per contenere il livello di rischio entro i limiti di accettabilità. Ripetere la valutazione dopo l'attuazione delle misure tecniche e organizzative

4. ALLEGATO I - PROCEDURE

[Istruzioni per proteggersi dalla contaminazione del nuovo Coronavirus]

Ministero della Salute
nuovo coronavirus
Istituto Superiore di Sanità

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Fonte: Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori (ISTITUTO NAZIONALE TUMORI) - 2020

[Istruzioni per il corretto lavaggio delle mani]

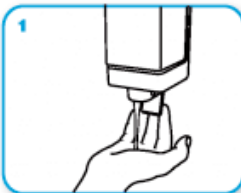
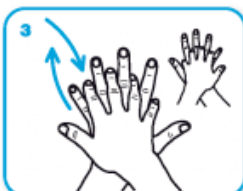
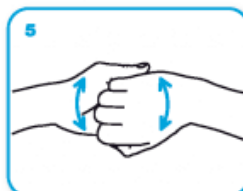
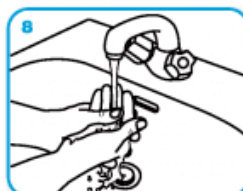


Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




 Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**

 0 Bagna le mani con l'acqua	 1 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani	 2 friziona le mani palmo contro palmo
 3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa	 4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro	 5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
 6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa	 7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa	 8 Risciacqua le mani con l'acqua
 9 asciuga accuratamente con una salvietta monouso	 10 usa la salvietta per chiudere il rubinetto	 11 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.



World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

[Istruzioni per indossare la maschera]

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE

			
1 Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso	2 • facciale sotto al mento; • elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie; • elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. NON ATTORCIGLIARE	3 Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .	
			
4 Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso	5 Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .	6 Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro	

Coronavirus COVID-19

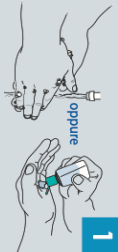
PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE SANITARIE

Procedure di vestizione e svestizione in presenza di caso sospetto/probabile/confermato

VESTIZIONE

La vestizione deve essere eseguita prima di entrare nel locale occupato dal paziente.
La procedura non è da effettuarsi in modo sterile, essendo mirata alla protezione dell'operatore.

LAVARSI LE MANI

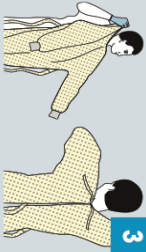


INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI MONOUSO

non sterili



INDOSSARE IL CAMICE MONOUSO



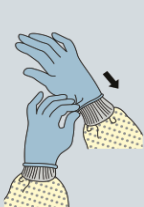
INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE FFP2

(o FFP3 quando occorre)
avendo cura di farlo
aderire adeguatamente
al volto

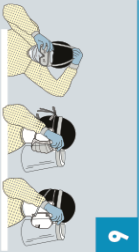


INDOSSARE IL SECONDO PAIO DI GUANTI MONOUSO

non sterili



INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERA PROTETTIVA

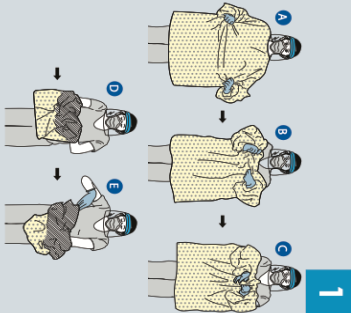


SVESTIZIONE

La svestizione deve essere eseguita subito all'uscita dal locale occupato dal paziente. I dispositivi utilizzati sono da considerare contaminati, pertanto attenersi all'ordine ed alla modalità di esecuzione delle azioni sottoportate, finalizzate alla protezione dell'operatore dalla contaminazione. I dispositivi sono tutti monouso, da smaltire immediatamente nell'apposito contenitore, ad eccezione della protezione facciale, che potrà essere riutilizzata previa sanificazione.

RIMUOVERE IL CAMICE MONOUSO

sfilandolo da dietro
e avvolgendolo
dall'interno all'esterno



RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI



RIMUOVERE IL FACCIALE FILTRANTE

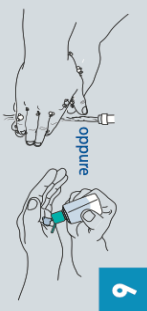
procedendo dalla parte
posteriore del capo,
utilizzando gli elastici di tenuta



RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI

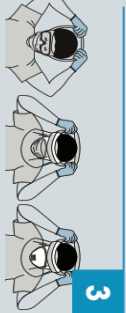


LAVARSI LE MANI



RIMUOVERE LA PROTEZIONE PER GLI OCCHI

tranne l'elastico posteriore,
evitando il contatto con la parte
anteriore contaminata



5. ALLEGATO II - DPI

I dispositivi di protezione individuale da utilizzare nel regolare svolgimento delle attività sono quelli indicati nel documento redatto dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni aggiornato al 14/03/2020 denominato *“INDICAZIONI AD INTERIM PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLE PROTEZIONI PER INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE (ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) NELL'ATTUALE SCENARIO EMERGENZIALE SARS-COV-2”* con specifico riferimento alle attività ambulatoriali di seguito riportate.

Inoltre viene riportato il Vademecum per l'utilizzo delle mascherine promosso dall'Associazione ASSO.FORMA Regione Piemonte.

In caso di casi sospetti si rimanda al capitolo 9 “Gestione di casi sospetti”.

CASE DI CURA – CASE DI RIPOSO nel contesto di COVID-19		
OSS - OSA	Esame obiettivo di pazienti con sintomi respiratori	Mascherina chirurgica Camice / grebiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
	Esame obiettivo di pazienti senza sintomi respiratori	I DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggiore rischio.
Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	Mascherina chirurgica se tollerata
Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	Non sono necessari DPI Qualora non sia possibile isolamento di persona positiva in altra stanza, va indossata mascherina chirurgica se tollerata
Operatori addetti alle pulizie	Dopo l'attività di visita di pazienti con sintomi respiratori. Areare gli ambienti dopo l'uscita del paziente e prima di un nuovo ingresso.	Mascherina chirurgica Camice / grebiule monouso Guanti spessi Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche) Stivali o scarpe da lavoro chiuse

Aree amministrative	Tutti gli operatori inclusi gli operatori sanitari	Attività amministrative	Non sono necessari DPI
----------------------------	--	-------------------------	------------------------

Vademecum utilizzo mascherine: Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio.

Vista la difficoltà a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di utilizzarle e sceglierle secondo queste priorità:



- **FFP3 (con valvola di esalazione)** OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, (perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).

- **FFP2 (con valvola di esalazione)** SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati).



- **FFP2 (SENZA valvola)** FORZE DELL'ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro)

- **FFP2 (SENZA valvola)** MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.



- **MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA**, devono usarle: tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A LAVORARE, le stesse FORZE dell'ORDINE, gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA).



Per gli addetti all'ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare di usare le chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della MASCHERINA chirurgica davanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio.

6. ALLEGATO III – VERBALE CONSEGNA DPI

I dispositivi di protezione individuale sono consegnati ai lavoratori dal datore di lavoro e alla loro consegna il lavoratore ne firma verbale di acquisizione. Il modello di tale verbale viene di seguito riportato:

VERBALE DI CONSEGNA DEI D.P.I.
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008

Il sottoscritto _____

in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/2008

dell'azienda _____ partita IVA e codice fiscale _____,

con sede legale a _____ in via _____, n° _____,

DICHIARA

di aver consegnato al dipendente sig. _____,

nato a _____ il _____, i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- ☐ IDONEO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- ☐ SCARPE ANTIFORTUNISTICHE
- ☐ GUANTI DI PROTEZIONE RISCHI MECCANICI
- ☐ GUANTI DI PROTEZIONE RISCHIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO
- ☐ OCCHIALI PROTETTIVI
- ☐ MASCHERINA CHIRURGICA
- ☐ MASCHERA RESPIRATORIA FFP1
- ☐ MASCHERA RESPIRATORIA FFP2 ☐ CON FILTRO ☐ SENZA FILTRO
- ☐ MASCHERA RESPIRATORIA FFP3 ☐ CON FILTRO ☐ SENZA FILTRO
- ☐ CAMICE O TUTA MONOUSO
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

DICHIARA INOLTRE

- ☐ Di aver informato il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/2008;
- ☐ Di aver formato il lavoratore circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei D.P.I. ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/2008.

IL LAVORATORE DICHIARA:

- ☐ di utilizzare i D.P.I. conformemente all'informazione e alla formazione ricevuta ai sensi dall'art. 20, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2008;
- ☐ di aver cura dei D.P.I. messi a propria disposizione ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera a), D.Lgs. 81/2008;
- ☐ di non apportare modifiche di propria iniziativa ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera b), D.Lgs. 81/2008.

Il Datore di lavoro

Per avvenuta consegna
Il lavoratore

_____, li _____

7. ALLEGATO IV - SEGNALETICA DI SICUREZZA

	Categoria:	Avvertimento
	Nome:	Rischio biologico
	Descrizione:	Pericolo rischio biologico
	Posizione:	In corrispondenza di lavorazioni o sostanze dalle quali può scaturire un pericolo biologico.
	Categoria:	Divieto
	Nome:	Vietato l'accesso
	Descrizione:	Vietato l'accesso
	Posizione:	In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
	Categoria:	Divieto
	Nome:	Vietato mangiare o bere
	Descrizione:	
	Posizione:	
	Categoria:	Prescrizione
	Nome:	Protezione delle mani
	Descrizione:	È obbligatorio indossare i guanti protettivi
	Posizione:	Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.
	Categoria:	Prescrizione
	Nome:	Lavarsi le mani
	Descrizione:	E' obbligatorio lavarsi le mani
	Posizione:	
	Categoria:	Prescrizione
	Nome:	Indumenti protettivi
	Descrizione:	È obbligatorio indossare indumenti protettivi
	Posizione:	All'ingresso del cantiere.
	Categoria:	Prescrizione
	Nome:	Indossare la maschera
	Descrizione:	E' obbligatorio indossare la maschera
	Posizione:	

8. ALLEGATO V – INFORMATIVA DA AFFIGGERE**INFORMATIVA AZIENDALE****PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19**

L'azienda Informativa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- Il rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere adeguata distanza dalle persone presenti.

9. ALLEGATO VI – GESTIONE DI CASI SOSPETTI

Le presenti indicazioni sono fornite nell'ipotesi in cui durante lo svolgimento della regolare attività sia riscontrato un caso sospetto all'interno della struttura, condizione che difficilmente si potrà verificare per via di tutte le misure di prevenzione adottate e verifica preliminare degli ingressi.

Le indicazioni sono quelle indicate dal Ministero della Salute ed emanate in data 22/02/2020.

Il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare la formazione del personale sanitario sulle corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate.

Vestizione: nell'antistanza/zona filtro:

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica;
2. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
3. Indossare un primo paio di guanti;
4. Indossare sopra la divisa il camice monouso;
5. Indossare idoneo filtrante facciale;
6. Indossare gli occhiali di protezione;
7. indossare secondo paio di guanti.

Svestizione: nell'antistanza/zona filtro:

Regole comportamentali

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione;
- decontaminare i DPI riutilizzabili;
- rispettare la sequenza indicata:
 1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
 2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
 3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;
 4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
 5. Rimuovere il secondo paio di guanti;
 6. Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.